



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.5.2009
COM(2009) 218 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione della Comunità nell'ambito della Commissione interamericana
per il tonno tropicale**

RELAZIONE

A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, le posizioni da adottare a nome della Comunità nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca quando queste devono prendere decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, devono essere decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Tenuto conto di quest'obbligo, e facendo seguito a decisioni analoghe del Consiglio relative alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e alla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, nonché a proposte analoghe della Commissione europea relative ad altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, la Commissione europea propone la presente decisione per determinare la posizione della Comunità nell'ambito della Commissione interamericana per il tonno tropicale. Per motivi di coerenza, la presente proposta segue la stessa impostazione adottata per le altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità nell'ambito della Commissione interamericana per il tonno tropicale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 33 del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 32, stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Il regolamento (CE) n. 2371/2002¹ prevede che la Comunità applichi l'approccio precauzionale nell'adottare misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Esso dispone inoltre che la Comunità debba mirare alla progressiva attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e sforzarsi di contribuire a rendere le attività di pesca efficienti nell'ambito di un'industria della pesca e dell'acquacoltura competitiva ed economicamente redditizia, garantendo eque condizioni di vita a chi da essa dipende e tenendo conto degli interessi dei consumatori.
- (2) La Comunità europea è parte cooperante non contraente della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) e come tale è tenuta al rispetto delle misure di conservazione e gestione adottate dall'IATTC. La Comunità europea diventerà inoltre membro dell'IATTC successivamente all'entrata in vigore della Convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per il tonno tropicale istituita dalla Convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (la "convenzione di Antigua"). La Comunità europea ha approvato la convenzione di Antigua con decisione 2006/539/CE del Consiglio². In attesa della sua entrata in vigore, la Comunità europea è soggetta all'obbligo internazionale di non pregiudicare le finalità e gli obiettivi della nuova convenzione. Nel frattempo, la Spagna è stata autorizzata con decisione 1999/405/CE del Consiglio³ ad accedere a titolo temporaneo alla convenzione che istituisce l'IATTC.

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

² GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22.

³ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 37.

- (3) L'IATTC può, sulla base di dati scientifici, adottare decisioni volte a mantenere le popolazioni degli stock di specie altamente migratorie (inclusi tonni e tonnidi) nella zona della convenzione a livelli che garantiscano la sostenibilità a lungo termine di questi stock.
- (4) A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, la posizione della Comunità nell'ambito di organismi istituiti da accordi regionali di pesca che devono adottare decisioni che hanno effetti giuridici (ma che non modificano il quadro istituzionale degli accordi in questione) deve essere adottata a maggioranza qualificata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome della Comunità nell'ambito della Commissione interamericana per il tonno tropicale quando quest'ultima deve prendere decisioni che hanno effetti giuridici figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La posizione della Commissione definita nell'allegato della presente decisione viene valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della Commissione interamericana per il tonno tropicale del 2014.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Posizione della Comunità nell'ambito della Commissione interamericana per il tonno tropicale

1. PRINCIPI

Nell'ambito dell'IATTC, la Comunità europea:

- a) agisce conformemente agli obiettivi perseguiti dalla Comunità nel quadro della politica comune della pesca, in particolare tramite l'approccio precauzionale, per consentire lo sfruttamento sostenibile delle specie regolamentate dall'IATTC, per favorire l'attuazione progressiva di un approccio alla gestione della pesca fondato sugli ecosistemi e per ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, nonché tramite la promozione di un settore della pesca comunitario economicamente sostenibile e competitivo, garantendo condizioni di vita eque a chi dipende dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori;
- b) garantisce che le misure dell'IATTC siano conformi agli obiettivi della convenzione IATTC;
- c) provvede affinché le misure dell'IATTC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare;
- d) favorisce la coerenza tra le posizioni delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca;
- e) cerca una sinergia con le politiche condotte dalla Comunità nell'ambito delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con la sua politica esterna;
- f) garantisce il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità a livello internazionale.

2. ORIENTAMENTI

La Comunità europea si sforza, ove del caso, di sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte dell'IATTC:

- a) misure rigorose di conservazione e gestione delle risorse alieutiche che ne consentano la sostenibilità a lungo termine, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare tramite l'imposizione di divieti temporanei per i pescherecci con reti a circuizione dediti alla pesca del tonno obeso, dell'albacora e del tonnetto striato, nonché misure equivalenti per i pescherecci con palangari che pescano tonno o pesce spada; ove necessario, vengono prese in considerazione

misure specifiche per gli stock oggetto di sovrasfruttamento al fine di evitare ogni aumento delle attività di pesca;

- b) misure di controllo dello sforzo di pesca che ne garantiscano la proporzionalità alle possibilità di pesca disponibili;
- c) sviluppo e attuazione di misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza efficaci, che includano fra l'altro un sistema di controllo dei pescherecci via satellite, un programma di osservazione, disposizioni dello Stato di approdo, un regime rigoroso per il controllo dei trasbordi in mare nonché, ove del caso, un sistema di documentazione delle catture per determinate specie;
- d) misure rafforzate per combattere le attività di pesca INN;
- e) continuazione degli sforzi di ammodernamento dell'IATTC, in particolare tramite un'analisi dei risultati.